



## DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVICIA DI COSENZA

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n. 82/2005 e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013



Regione Calabria

Dipartimento Ambiente Settore 4 - Economia Circolare Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali Sviluppo Sostenibile - Cittadella Regionale, P.6 - Località Germaneto, 88100 -Catanzaro

valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.re gione.calabria.it

Oggetto: ACRI (Cs). Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Parco eolico "ACRI" - loc. Serra Crista -.

Conferenza dei Servizi

Ditta: ENEL GREEN Power Engineering & Construction

Acquisita al prot. n. 2766 del 17.03.2022.

**Parere Negativo** 

Con riferimento alla Conferenza di Servizi riguardante l'intervento in oggetto,

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici e monumentali:

questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esaminata la documentazione trasmessa,

<u>Premesso che</u> il progetto proposto è relativo ad un impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori e delle relative opere di connessione, della Sottostazione Utente, di una Torre Meteorologica e della viabilità di cantiere e di accesso più in generale;

gli aerogeneratori raggiungono una altezza al mozzo di 135 metri, mentre alla punta l'altezza è di 220 metri; la viabilità, comprese le relative opere d'arte, raggiunge i quasi 7 metri di larghezza; ogni aerogeneratore è dotato di piazzola di dimensione circa 80 metri di larghezza e 150 metri di lunghezza;

la sottostazione, interamente asfaltata, ha dimensioni di 40 metri per circa 60 metri.

<u>Premesso che,</u> l'area oggetto d'intervento interessa diversi ambiti paesaggistici, con predominanza di territori boschivi, caratterizzati da una comune costante rappresentata dalla quasi assenza di manufatti, dove la presenza "antropica" si riduce praticamente a soli sentieri;

l'altimetria supera i 1000 metri realizzando una condizione di elevata panoramicità, dalle numerose suggestioni, tanto da riuscire a traguardare la sottostante vallata fino ad abbracciare le coste ioniche;

i boschi sono costituiti da castagneto da frutto, i cui esemplari arborei si caratterizzano per un fusto di dimensioni da 1 metro fino a raggiungere i circa due metri, da cui inferire un impianto di datazione almeno ottocentesca. Inoltre alcune aree d'intervento interessano pinete, accompagnate ai piedi da una distribuzione fitta di felci, con esemplari di altezza di alcune decine di metri. Il Pino Laricio, com'è noto, è ricordato già nella letteratura latina come fortemente identitario dell'altopiano della Sila e dei territori immediatamente limitrofi, incluso Serra Crista;

la Torre Meteorologica ricade in un'area del territorio destinata a seminativo irriguo.

La zona risulta già contaminata dalla presenza nelle immediate vicinanze, circa 6 km, di altri parchi eolici - San Demetrio e Terranova per esempio - oltre da diverse pale di potenza inferiore ad 1 Megawatt.

<u>Premesso che</u> il territorio immediatamente limitrofo si caratterizza per la presenza di centri storici con stratificazioni millenarie, di interesse storico, artistico e paesaggistico – Acri, San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, Vaccarizzo



Albanese, Terranova da Sibari, Corigliano Calabro, etc. - e relative innumerevoli emergenze architettoniche di notevole interesse storico-artistico tutelate ai sensi della parte Seconda del D.Lgs 42/2004;

<u>Premesso altresì</u> che l'area d'installazione delle pale eoliche, per quanto dichiarato dai progettisti, risulta sottoposta a tutela ai sensi della parte Terza del Codice dei Beni Culturali. Più nello specifico gli aerogeneratori, le piazzole e la viabilità di impianto di nuova realizzazione, ricadono in aree tutelate ai sensi della parte Terza del Codice dei Beni Culturali in quanto rientrano nella fattispecie elencata all'art. 142 comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004. Inoltre, alcuni tratti della viabilità di impianto di nuova realizzazione ricadano nella fascia di rispetto di 150 metri del torrente San Mauro (detto anche Mizofato) e torrente Duglia e dunque sono tutelate ai sensi della parte Terza del Codice dei Beni Culturali, in quanto rientrano nella fattispecie elencata all'art. 142 comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004;

<u>Tenuto conto</u> che questo Ufficio ha competenze in materia di VIA e che, pertanto, nell'ambito della procedura in oggetto, si esprime con un parere di compatibilità ambientale delle opere di cui trattasi;

Richiamato il QTRP della Regione Calabria, approvato con delibera del 03.08.2016 dal Consiglio Regionale e pubblicato nel B.U.R.C. n. 84 del 05.08.2016, che all'art.10 del Tomo IV attribuisce un ruolo di primo piano ai territori boschivi e alla salvaguardia della diversità ambientale e paesaggistica di tali territori e prescrive "...[il] mantenimento dei sistemi forestali ad elevata valenza di naturalità e biodiversità ... [il] miglioramento della qualità ecologica dei boschi ... [la] tutela dei suoli su cui insistono soprassuoli di interesse paesaggistico ... e/o ecologico per la difesa del suolo;

Richiamato l'art. 15 c. 2 dello stesso Tomo IV QTRP che prescrive che le reti tecnologiche "... dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi ... in aree marginali già degradate da attività antropiche ..." e l'art. 15 c. 4 b), sempre del Tomo IV QTRP, che individua come aree potenzialmente non idonee per gli impianti da fonte eolica le "aree che rientrano nella categoria Beni Paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del Decreto legislativo 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che lo rendano incompatibile con la realizzazione degli impianti";

Richiamato altresì l'art. 2 del Tomo IV del QTRP che, in riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e in particolare da fonte fotovoltaica ed eolica di potenza compresa tra i 20 kW e 1 MW, recita "le Soprintendenze [...] valutata l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto e qualora questo ricada in prossimità, in vista o in ambito di aree o beni già sottoposti a vincolo o tutela per effetto delle disposizioni del D.lgs. 42/2004 potranno, con parere motivato, prescrivere solo le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai limitrofi beni protetti. Al fine di individuare le aree entro cui tale parere potrà essere espresso si dovrà fare riferimento alla definizione di aree così come individuate dalle linee guida sulle fonti rinnovabili D.M. 10.09.2010 del M.I.S.E.";

Considerato che per quanto concerne la visibilità del parco eolico proposto, alla luce delle analisi di intervisibilità svolte, il grado di percezione risulta nell'intorno elevato. Le pale nella loro maggioranza risultano, infatti, chiaramente visibili dal centro storico di San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, Terranova da Sibari, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo. Sono, inoltre, facilmente distinguibili, in alcuni casi nella totalità degli aerogeneratori, da diversi punti di vista del Parco Nazionale della Sila e dalla costa Ionica che va da Calopezzati, attraversando i comuni di Mirto, Corigliano-Rossano, fino a giungere a Sibari nel comune di Cassano allo Ionio.

<u>Considerate</u> le dimensioni colossali delle torri che raggiungono i 220 mt e del resto delle infrastrutture che le rendono totalmente estranee alle proporzioni proprie del contesto territoriale oggetto d'intervento;

<u>considerato</u> altresì che nelle vicinanze sono già presenti parchi eolici – per esempio quello denominato "San Demetrio" - elemento dissonante rispetto alla suscettività dei luoghi che si sommerebbe, nella compromissione del paesaggio, a quanto previsto dal summenzionato progetto;

<u>Considerata</u> l'elevata visibilità degli aerogeneratori da diversi punti di vista nell'intorno del parco proposto che si configura come fattore di notevole alterazione delle condizioni percettive del contesto con conseguente riduzione dei valori paesaggistici sopra descritti;



<u>Considerate</u> le notevoli alterazioni della altimetria esistente, con conseguente significativo impatto sul paesaggio, derivanti dalla realizzazione della viabilità di accesso con sbancamenti consistenti e scavi che raggiungono profondità di 11 metri, si veda a tal proposito il profilo EO-5;

<u>Considerato</u> che la realizzazione dei manufatti e della viabilità prevede il taglio di diversi esemplari di pino e di altri alberi identificativi del luogo e parte essenziale nel realizzare le valenze paesaggistiche descritte;

<u>Considerato</u> pertanto che l'identità del paesaggio ed i valori in essa contenuti risulterebbero, se il parco proposto venisse realizzato, profondamente alterati e completamente sovvertiti.

Tutto ciò premesso, tenuto conto, richiamato e considerato questa Soprintendenza esprime PARERE NEGATIVO ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Il responsabile del procedimento Dott. Arch. Nicola Ruggieri

IL SOPRINTENDENTE Dott.ssa Paola Aurino

